

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°24/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che domenica 6 maggio 2012 si svolgerà a Trieste l'evento sportivo "La Bavisela 2012" organizzato dall' A.S.D. La Bavisela;

tenuto conto dell'istanza presentata dalla suddetta Associazione in data 20 febbraio 2012 e successive integrazioni e modifiche di data 7 marzo, 10 e 18 aprile 2012, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali marittime del Porto Doganale e del Porto Vecchio di Trieste, nel periodo dal 26 aprile al 9 maggio 2012, per la realizzazione dell'evento sportivo sopraccitato;

tenuto conto degli accordi raggiunti tra l'Associazione, le Società interessate dalla realizzazione dell'evento sopraccitato e le Amministrazioni territorialmente competenti, in occasione dell'incontro di coordinamento tenutosi presso il Comune di Trieste in data 23 febbraio 2012;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 19 aprile 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle sotto elencate aree demaniali marittime e di uso portuale indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria n.1:

- di Riva III Novembre;

- della radice del Molo Audace (lato viabilità);

- di Riva del Mandracchio (fino all'incrocio con via del Mercato Vecchio);

in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti:

a) dalle ore 20.00 del 25 aprile 2012 alle ore 08.00 del 26 aprile 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 08.00 del 26 aprile alle ore 24.00 del 9 maggio 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli dell'organizzazione o dalla stessa autorizzati;

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;

- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;

- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali;

Art. 2 – Nelle sotto elencate aree demaniali marittime e di uso portuale destinate all'esclusivo transito pedonale indicativamente evidenziate in retino nell'allegata planimetria n.1:

- di Riva III Novembre;
- del Molo Audace;
- di Riva Caduti per l'Italianità di Trieste;
- Riva del Mandracchio;

in deroga all'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione viene consentito, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, **nel periodo dal 26 aprile al 9 maggio 2012:**

- ai mezzi autorizzati dall'Associazione organizzatrice - limitatamente per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e sgombero,
- ai mezzi degli espositori per operazioni di carico e scarico - limitatamente per lo svolgimento delle operazioni medesime,
- ai mezzi logistici, di soccorso (ambulanze) e d'emergenza.

Art. 3 – Lungo la strada demaniale di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, indicativamente evidenziata in tratteggio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti:

- a) dalle ore 20.00 del 5 maggio 2012 alle ore 08.00 del 6 maggio 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del 6 maggio 2012, o comunque sino alla conclusione dell'evento, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione

3.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli dell'organizzazione o dalla stessa autorizzati;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

Art. 4 – Nei tratti di strada facenti parte della viabilità interna del Comprensorio del Porto Vecchio, indicativamente evidenziati in nero nell'allegata planimetria n.2, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti d'accesso, di transito, di fermata e di sosta con rimozione dalle ore 06.00 alle ore 13.00 del 6 maggio 2012 o comunque sino a conclusione dell'evento.

4.1 – Presso le zone individuate con la lettera G nella planimetria allegata n.2, l'Associazione richiedente dovrà posizionare a garanzia della sicurezza degli atleti partecipanti all'evento, nonché a garanzia dell'esecutività dei provvedimenti di cui all'Art.2 - a proprie spese e cura - un servizio di guardianaggio, con l'impiego di guardie giurate fornito dalle Imprese autorizzate ad eseguire l'attività di vigilanza in ambito portuale, nonché con il personale della propria organizzazione.

Art. 5 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

5.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

5.2 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

5.3 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui agli Artt.1 e 2, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

5.4 – presso le aree demaniali marittime e di uso portuale del Porto Doganale di cui agli Artt.1, 2 e 3 garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

5.5 – impedire, tramite opportune delimitazioni ed esponendo l'opportuna segnaletica, l'accesso anche pedonale alle aree di cantiere durante le fasi di allestimento e smontaggio delle strutture di cui all'Art. 1 e 2, con l'impiego di personale di vigilanza delle Imprese autorizzate ad eseguire tali attività nell'ambito portuale, (contattare l'Ufficio Servizi Portuali dell'A.P.T. ai n.ri tel 040-6732308-2375) al fine di garantire la sicurezza e l'eventuale applicazione di quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n.76/2001, inerente la gestione delle emergenze;

5.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), della prevenzione degli incendi, di inquinamento acustico (limiti stabiliti dalla Amministrazione Comunale di Trieste), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

5.7 – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree di cui agli Artt. 1 e 2, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;

5.8 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

5.9 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;

5.10 – garantire l'accesso al Molo Audace ed il transito lungo lo stesso – non creando alcun ostacolo – degli eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza diretti/provenienti alla/dalla elisuperficie non segnalata presente presso la testata del Molo;

5.11 – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;

5.12 – osservare sia le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni territorialmente competenti in sede dell'incontro di coordinamento citato in premessa, sia le prescrizioni indicate dall'Autorità Portuale con specifica nota di disponibilità allo svolgimento delle attività richieste e relativa Autorizzazione.


Art. 6 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione del precedente Art. 1 lettera a) Art. 3 lettere a) e b), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione del precedente Art.1 lettera b), Artt. 2 e 4, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Trieste, li 23 APR. 2012

Allegate n.2 planimetrie.

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
 UFFICIO SERVIZI PORTUALI
 dott.ssa Marina Bazzani

Allegato all'Ordinanza n. 24/ 2012 - planimetria 1



Allegato all'Ordinanza n. 24/ 2012 - planimetria 2

